



Comune di Modena

Settore Welfare, Salute e Coesione Sociale

**REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE E USO DEGLI
ORTI COMUNALI CON FINALITÀ' SOCIALI
DEL COMUNE DI MODENA**

Articolo 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Regolamento definisce le finalità e le modalità di assegnazione, gestione ed uso degli orti del Comune di Modena.

Gli orti sono terreni di proprietà, o in disponibilità, comunale destinati alla sperimentazione di progettazioni inerenti l'orticoltura con finalità sociale. Il Comune di Modena intende sostenere progetti di agricoltura, tra cui la realizzazione degli orti, in quanto rappresentano un modello di sviluppo economico e culturale innovativo, perché promuovono integrazione, capacità collettive ed individuali, producendo uno stato di maggior benessere grazie all'intensificazione delle relazioni interpersonali ed al contatto con la natura.

Il Comune di Modena attraverso le progettazioni di agricoltura persegue le seguenti finalità:

- mettere a disposizione dei residenti, aree da destinarsi alla coltivazione di prodotti orticoli con finalità prevalentemente socializzanti, inclusive, ricreative, didattiche e culturali, creando percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione che favoriscano i rapporti interpersonali;
- promuovere l'impiego del tempo libero in attività che favoriscano la vita all'aria aperta favorendo la coesione ed il presidio sociale, incentivando i cittadini a vivere più tempo negli spazi pubblici;
- insegnare e diffondere tecniche di coltivazione, sostenendo la produzione biologica e la coltivazione di alimenti a km zero e stagionali per il consumo familiare o collettivo, in una prospettiva di miglioramento della qualità della vita che inizia dall'esigenza di un'alimentazione sana e sicura;
- favorire attività didattiche nei confronti di giovani o di quanti desiderino avvicinarsi a questo tipo di attività (prevenzione ed educazione ambientale) sensibilizzandoli sull'esigenza di salvaguardare e riqualificare il territorio comunale attraverso processi di gestione del patrimonio comunale;
- valorizzare le potenzialità di iniziativa e di organizzazione dei cittadini, nell'ottica di promuovere la responsabilità civica nel prendersi cura dei beni comuni, favorendo lo scambio intergenerazionale; offrire opportunità terapeutiche di supporto a processi di riabilitazione fisica e psichica.

Articolo 2 – GLI ORTI - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, per **orto o particella ortiva** si intende un appezzamento di terreno individuato dal Comune di Modena tra le sue proprietà, da assegnare gratuitamente ai cittadini o alle organizzazioni che hanno i requisiti definiti dal presente atto, affinché sia dedicato alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche e fiori per le finalità di cui al precedente articolo.

Per **aree ortive** si intendono le aree, specificamente identificate catastalmente, che comprendono diversi orti/particelle ortive e relative strutture sovrastanti, che il Comune ha destinato all'utilizzo ortivo e che vengono date in concessione ad enti e/o associazioni ai fini della loro gestione secondo le finalità di cui al presente regolamento.

Articolo 3 – ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI – REQUISITI

Le singole particelle ortive sono assegnate a cittadini di età non inferiore ai 60 anni, indicativamente per il 75% del totale degli orti, dai 18 ai 59 anni per il restante 25%.

I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, che vengono autocertificati al momento della presentazione della domanda:

- residenza nel Comune di Modena;
- non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri "appezzamenti di terreno coltivabili" nel Comune di Modena;
- essere in grado di coltivare o di garantire la cura dell'orto;
- non avere componenti dello stesso nucleo familiare già **assegnatari** di orti pubblici nel territorio comunale;
- non aver subito condanne penali per reati contro l'ambiente o il patrimonio pubblico.

Affinché l'assegnazione sia produttiva di effetti giuridici occorre che l'assegnatario:

- sia iscritto o associato all'Associazione o all'Ente concessionario (per questioni assicurative);
- accetti, con dichiarazione espressa e sottoscritta, tutte le regole e condizioni poste a disciplina della concessione stessa;
- versi le quote dovute a titolo di rimborso spese come meglio specificato all'articolo 10.

La gestione della raccolta delle domande e delle assegnazioni è a cura dell'Associazione o dell'Ente concessionario dell'area ortiva.

I soggetti interessati all'assegnazione di un orto devono pertanto rivolgersi al gestore dell'area ortiva.

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.

Le assegnazioni vengono effettuate nel rispetto della percentuale relativa all'età (art 3 comma 1) sulla base dei requisiti indicati, e secondo l'ordine di arrivo delle domande fino ad esaurimento degli orti disponibili, le eventuali richieste eccedenti vengono evase in ordine di arrivo sulla base della progressiva disponibilità degli orti.

Su richiesta dell'Amministrazione potranno essere riservati un determinato numero di orti per progetti a particolare valenza sociale (*es: gruppi organizzati di persone con disabilità, persone minori o adulte in carico ai Servizi, Associazioni socio sanitarie, scuole...*). L'Amministrazione potrà anche individuare differenti requisiti di priorità per l'assegnazione delle particelle ortive a cui l'Associazione o l'Ente concessionario dovrà attenersi.

A tal fine verranno destinati per questi progetti ad alta valenza sociale, i primi orti che si renderanno disponibili.

In base alla tipologia di progettazione e dei soggetti coinvolti, al momento dell'assegnazione, verranno definite, in accordo con l'Amministrazione e l'associazione o ente gestore, le quote di gestione da porre eventualmente a carico dell'organizzazione o dell'ente proponente.

L'assegnazione ha, di norma, durata di 5 anni ed è rinnovabile automaticamente per lo stesso periodo.

Alla scadenza della assegnazione, nel caso non sussistano i requisiti per il rinnovo, l'assegnatario dovrà lasciare l'orto in ordine e libero da cose, mentre rimarranno a beneficio del progetto i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo dell'assegnazione, senza che siano previsti indennità o compenso alcuno.

In nessun caso, al momento del rilascio dell'orto, agli assegnatari saranno riconosciuti rimborsi a qualunque titolo richiesti.

Articolo 4 – GESTIONE DELLE AREE ORTIVE

Tutte le aree ortive sono oggetto di una concessione ad Associazioni o Enti che si occupano della gestione.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rientrare in possesso dell'area ortiva, in qualsiasi momento.

Il coordinamento della gestione di tutte le aree ortive è oggetto di apposita convenzione che l'Amministrazione stipula con le Associazioni o gli Enti concessionari e i loro rappresentanti.

Alla data di validazione del presente regolamento, le aree destinate a orti, sono concesse ai Comitati Anziani e Orti quali gestori dei medesimi.

Tali aree, alla scadenza delle relative concessioni, o altre nuove potranno essere assegnate anche a soggetti e/o altri Enti del Terzo Settore.

Nel caso di realizzazione di nuovi appezzamenti a orto in aree di proprietà comunali, si procederà alla concessione per la gestione con apposita procedura amministrativa, preferendo strumenti di Amministrazione Condivisa, ai sensi del Codice del Terzo settore.

Articolo 5 – ORGANIZZAZIONE, RUOLO, COMPITI E RESPONSABILITÀ' DEI SOGGETTI GESTORI DELLE AREE ORTIVE

I soggetti gestori delle aree ortive, come definiti nell'articolo precedente, hanno i seguenti compiti:

- raccolta delle domande e relativa assegnazione degli orti a singoli, famiglie o soggetti del terzo settore osservando scrupolosamente le indicazioni del presente Regolamento;
- coordinare le attività di conduzione degli orti, stabilire i criteri di utilizzo (anche sulla base di quanto previsto da regolamenti o ordinanze comunali) e della ripartizione delle spese di gestione;
- stabilire l'eventuale gestione collettiva in apposita area comune di compostaggio, dei residui di sfalcio, potatura e dei materiali vegetali, coordinare le attività necessarie per la pulizia e tenuta delle aree comuni, definire eventuali orari di accesso agli orti, ecc...;
- verificare la corretta gestione dell'orto da parte dell'assegnatario (singolo cittadino o ente/associazione), gestendo le problematiche inerenti la conduzione dell'orto e la comune convivenza;
- prevedere idonea copertura assicurativa per quanto concerne l'uso degli orti da parte degli assegnatari;
- concorrere alla realizzazione di attività di socializzazione, animazione, inclusione e coesione;
- rilevare eventuali gravi inadempienze da parte degli assegnatari al fine di avviare il procedimento di decadenza ai sensi del successivo articolo 13;
- consentire l'accesso ai funzionari del Comune o ad incaricati dallo stesso per effettuare l'attività di vigilanza;
- riunirsi almeno una volta l'anno in assemblea, inviando il verbale della riunione all'Amministrazione Comunale alla mail: orti@comune.modena.it;
- disporre l'apertura delle aree ad orto per visite didattiche e dare la propria disponibilità per collaborazioni con gli istituti scolastici della città;
- collaborare con gli altri attori territoriali (associazioni, comitati, istituti scolastici) per attività sociali, di integrazione, di accoglienza;
- occuparsi della gestione e della manutenzione ordinaria delle strutture comunali, con particolare riguardo alle recinzioni comuni ed alle eventuali strutture presenti, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione Comunale di intimare l'esecuzione dei necessari lavori manutentivi, pena la revoca della concessione dell'area ortiva.

L'Associazione o l'Ente si impegna, entro i mesi di febbraio e ottobre, a comunicare all'Amministrazione Comunale, l'elenco aggiornato di tutti gli ortolani assegnatari e dei referenti delle singole aree ortive.

L'Associazione o Ente concessionario, tenendo conto del succedersi delle stagioni e dell'utilizzo sociale specifico di ogni singola area, stabilisce l'orario di apertura e chiusura dell'area ortiva. Tale orario dovrà essere rispettato da tutti gli ortolani e dovrà tenere conto delle disposizioni comunali in relazione al riposo dei contigui residenti. In casi eccezionali l'Associazione o Ente concessionario e l'Amministrazione Comunale potranno decidere la sospensione dell'attività e la chiusura delle aree ortive. L'Associazione o Ente concessionario dell'area ortiva può organizzarsi, nel rispetto della normativa vigente, secondo articolazioni associative utili alla gestione delle aree ortive (es. Comitati di Gestione), che tengano comunque conto delle istanze e delle esigenze degli assegnatari anche prevedendo la presenza degli stessi negli organismi di coordinamento; gli organismi operativi di gestione andranno comunicati all'Amministrazione per le necessarie attività di raccordo ed indirizzo.

L'Associazione o l'Ente concessionario:

- si assume la responsabilità in ordine alla conduzione delle aree ortive e delle zone comuni, anche con riguardo a danni eventualmente derivanti a persone e/o a cose;
- è responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone durante la coltivazione degli orti concessi, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale che può derivarne.

Rimangono in capo al singolo ortolano eventuali responsabilità per danni a persone o cose, causati durante la conduzione della propria particella ortiva. Lo stesso è tenuto altresì a risarcire qualunque danno arrecato per colpa o negligenza, rimborsando all'Amministrazione comunale o all'Associazione o l'Ente concessionario le eventuali spese sostenute per il ripristino.

L'Amministrazione comunale non risponderà per furti, atti vandalici, danni causati da eventi naturali, interruzione di servizi (es: approvvigionamento idrico...) che si verifichino nelle aree ortive, né per eventuali infortuni occorsi all'assegnatario o a terzi in conseguenza dell'uso o della lavorazione dell'orto o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento nello stesso.

Articolo 6 – CONDUZIONE DELL'ORTO DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO

L'assegnazione della particella ortiva è personale e non potrà essere trasferita a terzi. L'orto non è cedibile e non può essere dato in affitto. Deve essere coltivato direttamente dall'assegnatario o da un suo familiare o altra persona di riferimento e, nel caso in cui il titolare si trovasse nella temporanea impossibilità di curare la propria particella ortiva, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Associazione o Ente concessionario competente, indicando anche le generalità di chi lo sostituirà.

Chiunque contribuisca alla conduzione dell'orto in maniera temporanea o continuativa, dovrà attenersi alle norme previste nel presente regolamento e alle prescrizioni previste dall'Associazione o Ente concessionario che garantisce la copertura assicurativa.

Nel caso in cui all'assegnatario subentri di fatto nella coltivazione un'altra persona (per più di tre mesi) l'Associazione o Ente concessionario ha facoltà di revoca dell'assegnazione.

Qualora la particella ortiva sia assegnata a soggetti del terzo settore o ad altri enti/organizzazioni, questa deve essere coltivata dai suoi dipendenti, soci o associati o persone comunque facenti parte degli stessi, debitamente indicati nell'apposito registro delle assegnazioni e autorizzati.

Nel caso in cui l'assegnatario sia un soggetto del terzo settore, lo stesso dovrà provvedere alla propria copertura assicurativa.

E' vietata la frequentazione dell'area ortiva a coloro che non hanno una idonea copertura assicurativa, garantita dall'Associazione o Ente concessionario qualora si tratti di cittadini o famiglie.

L'Associazione o Ente concessionario, esonerando l'Amministrazione Comunale da eventuali responsabilità, ha il dovere di vigilare affinché tutti coloro che conducono e lavorano l'orto abbiano copertura assicurativa ed ha l'onere di vietare l'ingresso all'area ortiva a coloro che non ottemperano a quanto sopra.

In caso di decesso dell'assegnatario è consentito ad un familiare, che ne faccia richiesta, la raccolta dei prodotti seminati fino al termine dell'anno solare in corso. Successivamente, la particella ortiva dovrà essere assegnata secondo le modalità previste dal Regolamento che non prevede alcuna forma di subentro automatico. Pertanto l'eventuale familiare interessato a continuare nella coltivazione dell'orto, dovrà presentare domanda di assegnazione.

Articolo 7 – REGOLE DI CONDUZIONE DELL'ORTO

Ogni assegnatario ha il diritto di utilizzare le zone comuni, i servizi, gli impianti e le eventuali attrezzature collettive.

L'atto di assegnazione conterrà prescrizioni in merito alla corretta conduzione dell'orto e prevederà cause di cessazione, decadenza, revoca e attribuzioni di responsabilità.

Nell'orto e nelle zone comuni gli assegnatari non potranno:

- realizzare autonomamente pavimentazioni e costruzioni di qualsiasi tipo, al di fuori di quanto progettato nella specifica area ortiva;
- manomettere le siepi e le recinzioni che circoscrivono l'area concessa o l'orto concesso, alla cui cura e manutenzione devono provvedere in proprio in base a quanto indicato;
- realizzare capanni e similari strutture in legno, in muratura o qualsivoglia altro materiale;
- allevare e/o lasciare incustodito qualsiasi animale;
- scaricare rifiuti e materiali nocivi;
- usare prodotti fitosanitari e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo (sale compreso);
- utilizzare pesticidi, antiparassitari, diserbanti o altri prodotti similari;
- attuare interventi nocivi per l'uomo o per animali non parassiti;
- causare rumori molesti;
- accendere fuochi, mantenere fiamme libere per qualsiasi ragione e bruciare stoppie o rifiuti;
- coltivare specie proibite o limitate per Legge e, in particolare, specie orticole geneticamente modificate;
- attuare interventi incompatibili con le destinazioni delle aree ed i patti di assegnazione;
- modificare la destinazione ed i confini delle aree;
- allestire strutture per la cottura dei cibi nelle singole particelle ortive;
- tenere bidoni o altri contenitori per la fermentazione dei prodotti organici;
- fare stoccaggio di letame;
- attuare iniziative nocive agli animali protetti in riferimento alla vigente normativa di salvaguardia delle specie animali;
- accedere con qualsiasi tipo di veicoli a motore a scoppio, a meno che non siano necessari per la deambulazione. In generale, autovetture, motocicli e biciclette non potranno essere parcheggiati all'interno delle zone ortive ma solo negli spazi esterni consentiti;
- depositare materiale di ogni genere nei vialetti comuni;

- prelevare/sottrarre prodotti e/o materiali da altri orti;
- coltivare piante da frutta;
- utilizzare terreni non ricompresi nella assegnazione;
- fare entrare cani, anche al guinzaglio; al cancello d'ingresso dell'area, dovrà essere affisso apposito cartello di divieto.

Gli assegnatari devono mantenere l'orto in stato decoroso, non degradato, non incolto e non disordinato; nell'area non possono essere introdotti materiali di risulta o recupero (*cassette, vetri, armadi, vecchi frigoriferi, vecchie reti, materiale edile, ecc...*).

È obbligatorio assicurare la cura del proprio orto, evitando il proliferare di erbe infestanti, durante tutto il periodo di vegetazione.

Presso le aree ortive è possibile collocare, in accordo con l'Associazione o Ente concessionario e l'Amministrazione comunale, specifici bidoni per la raccolta delle acque, nel numero massimo di 1 per ogni orto. Gli stessi dovranno essere gestiti sulla base delle prescrizioni antizanzare, sanitarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo legionella etc...) quindi dotati di coperchio e/o reti.

I sostegni per le coltivazioni non devono superare l'altezza di un metro e ottanta (m 1,80), devono essere in legno o altri materiali vegetali (canne di bambù), escludendo l'utilizzo di materiali metallici. Anche le legature devono essere eseguite utilizzando materiali naturali (*rafia, canapa, ecc...*), escludendo materiali metallici o plastici.

Sono ammissibili coperture invernali ad uso serra, nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose, che comunque dovranno essere smantellate entro il 30 Aprile di ogni anno. Eventuali teli o strutture di protezione invernale per le coltivazioni dovranno essere realizzate utilizzando coperture di "tessuto/non tessuto" possibilmente di colore verde.

Sono ammesse coperture antigrandine purché non siano realizzate con componenti e sostegni metallici.

Non è ammessa la costruzione di capanni e similari. Nel caso, l'Associazione o Ente concessionario dovrà provvedere alla rimozione a spese dell'assegnatario, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità. Qualora l'assegnatario risultasse inadempiente nel provvedere a proprie spese alla suddetta rimozione, provvederà l'Associazione o Ente concessionario, rivalendosi eventualmente sull'assegnatario.

Per situazioni specifiche ed esigenze particolari di strutture, si rimanda ad una valutazione dell'Associazione o Ente concessionario in accordo con il referente individuato dall'Amministrazione Comunale.

La realizzazione di ogni eventuale struttura aggiuntiva, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale e dall'Associazione o Ente concessionario.

L'inottemperanza ai divieti ed alle prescrizioni contenute in questo articolo comporterà la decadenza dell'assegnazione.

Articolo 8 – COLTIVAZIONI E CONCIMAZIONE

Tutti i tipi di coltivazione devono rimanere entro i limiti dell'orto assegnato.

Non è consentita la piantumazione di piante da frutto, della vite o di arbusti nonché delle patate, in considerazione della predisposizione ad infestazioni da insetti.

Non possono essere coltivate specie proibite o limitate per legge e, in particolare, specie orticole geneticamente modificate.

Sono sostenute metodologie di coltivazione e concimazione ecocompatibili, divulgate anche tramite momenti di consulenza, informazione e aggiornamento sui prodotti più adeguati. Per le coltivazioni dovranno essere preferiti prodotti biologici e, per favorire tale scelta, la priorità nelle nuove assegnazioni potrà essere riconosciuta, a parità di

condizioni, ad ortolani interessati a coltivare, nonché a formarsi, secondo i principi del biologico e della lotta integrata.

Articolo 9 – ATTREZZI E MATERIALE DA LAVORO

Di norma, per ragioni di sicurezza, è fatto divieto di utilizzo di motozappe, anche se si tratta di attrezzature a norma; per l'utilizzo di tali apparecchiature è possibile affidarsi a ditte specializzate.

Solo in casi eccezionali, laddove i terreni da coltivare necessitino di lavorazioni meccaniche (a causa per esempio della loro consistenza argillosa) sarà consentito l'utilizzo di motozappe dotate di dispositivi di sicurezza che impediscano l'arretramento delle stesse. La responsabilità per l'utilizzo di tali mezzi e attrezzature ricade totalmente in capo all'utilizzatore il quale potrà farne uso previa autorizzazione scritta da parte dell'Associazione o Ente concessionario.

È ammesso l'utilizzo di attrezzature a motore quali soffiatori, bordatrici o tosa erba, nel rispetto delle normative di sicurezza (certificazione dei macchinari, utilizzo di DPI qualora previsti) e previa piena copertura assicurativa ed esonero da qualsiasi responsabilità sia per l'Associazione o Ente concessionario, sia per l'Amministrazione Comunale.

Ogni ortolano dovrà mantenere una condotta diligente per non pregiudicare la propria incolumità e quella degli altri ortolani, attenendosi alle norme generali in materia di sicurezza e ad eventuali disposizioni definite dall'Associazione o Ente concessionario.

Dopo l'uso, gli attrezzi e le attrezzature varie dovranno essere sistemati negli appositi armadietti o depositi e non lasciati incustoditi o abbandonati nell'orto.

Articolo 10 – USO DELL'ACQUA

L'uso dell'acqua è riservato solo all'innaffiatura. L'eliminazione degli sprechi è affidata al senso di responsabilità degli assegnatari ed è necessario limitarne l'uso nei periodi di siccità.

Occorre evitare il ristagno di acqua, prima causa di proliferazione degli insetti (in particolare delle zanzare) e prevedere il rispetto delle ordinanze comunali in materia di zanzara tigre, prevenzione di malattie come il West Nile Virus o la Chikungunya.

E' necessario inoltre attenersi alle normative igienico-sanitarie e prevedere le manutenzioni e gli interventi necessari nei terminali di irrigazione per la prevenzione della legionella Pneumiphilis.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare appositi specifici controlli. Presso ogni area ortiva saranno predisposti due contatori, uno per l'irrigazione degli orti e l'altro per l'utilizzo presso i locali adibiti a spazi ricreativi ed a servizi comuni.

Articolo 11 – GESTIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Per la raccolta dei rifiuti, nell'area ortiva devono essere presenti adeguati contenitori atti a raccogliarli in maniera differenziata, in particolare gli scarti ortivi che, essendo compostabili, dovranno essere trattati a parte e resi disponibili per i conduttori degli orti che normalmente acquistano terreno concimato.

A tale fine sarà attivata da parte del Settore Ambiente dell'Amministrazione Comunale una collaborazione con l'Ente che si occupa di compostaggio.

Le spese per lo smaltimento di qualsiasi altra tipologia di rifiuti (*es: rifiuti speciali edili, derivanti da manutenzioni o ristrutturazioni*) sono a completo carico dell'Associazione o Ente concessionario.

La tariffazione riguardante i rifiuti, se e in quanto dovuta, resta a carico dell'Associazione o Ente concessionario, secondo quanto previsto dagli specifici regolamenti in materia.

Articolo 12 – QUOTA DI GESTIONE

Gli assegnatari degli orti sono tenuti al pagamento della quota di gestione per la conduzione del proprio orto e dell'area ortiva nella sua complessità e delle spese per acqua ed energia elettrica. La quota ed il termine di pagamento sono stabiliti ogni anno dall'Associazione o Ente concessionario dell'area ortiva sulla base di apposita documentazione della spesa.

È obbligo di ogni assegnatario versare entro il termine stabilito, la quota di propria spettanza.

E' onere dell'Associazione o Ente concessionario, garantire la massima trasparenza in questo ambito, sia nei confronti degli assegnatari che nei confronti dell'Amministrazione.

Articolo 13 – CESSAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione può cessare per:

- scadenza dell'assegnazione;
- rinuncia da parte dell'assegnatario;
- revoca per perdita di uno dei requisiti previsti all'articolo 3;
- revoca per inottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 7 o mancato pagamento della quota di gestione annuale di cui all'articolo 12;
- revoca per comportamenti contrari alla convivenza civile;
- revoca della concessione da parte della Amministrazione per motivi di interesse pubblico all'Associazione o Ente concessionario dell'area.

Gli assegnatari che intendono rinunciare all'orto dovranno darne tempestiva formale comunicazione scritta all'Associazione o Ente concessionario dell'area. Ciò per consentire una nuova assegnazione dell'orto in tempi celeri.

La revoca è disposta in maniera motivata e verbalizzata dall'Associazione o Ente concessionario dell'area con il supporto dell'Amministrazione comunale, qualora richiesto.

La cessazione dell'assegnazione comporta l'automatica rinuncia ai prodotti delle colture eventualmente in essere, ad esclusione del caso di decesso dell'assegnatario per cui si applica quanto previsto nell'Art. 6.

In nessun caso la revoca dell'assegnazione comporta indennizzi o risarcimenti a carico dell'Amministrazione Comunale. Sono fatti salvi i Regolamenti Comunali e le Leggi vigenti per le eventuali irregolarità compiute in violazione delle stesse e l'applicazione delle relative sanzioni.

Articolo 14 – ATTRIBUZIONI DEL COMUNE DI MODENA

Il Comune di Modena:

- individua e definisce le modalità di allestimento dei nuove aree ortive, sovrintendendone la realizzazione;
- vigila sul rispetto del presente Regolamento ed emana gli atti conseguenti;
- mantiene relazioni costanti con le Associazioni o Enti concessionari, attraverso una supervisione condivisa delle attività che si svolgono nelle aree ortive. Per la vigilanza il Comune e i le Associazioni o Enti concessionari potranno avvalersi, oltre che della Polizia locale e anche delle guardie ecologiche volontarie;
- detta le linee generali per l'effettuazione degli interventi di manutenzione delle aree ortive e ne controlla la corretta attuazione da parte delle Associazioni o Enti concessionari;
- si sostituisce alle Associazioni o Enti concessionari o ai soggetti a cui è assegnata un'area ortiva, nell'eseguire i compiti loro spettanti in caso d'inerzia

ed in tutti i casi nei quali sia necessario per la salvaguardia della proprietà comunale, anche in merito al decoro ed al mantenimento della salute pubblica e dell'ambiente.

Articolo 15 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E TRANSITORIE

L'Associazione o Ente concessionario può stabilire disposizioni e comportamenti integrativi specifici per ogni area ortiva, che comunque non siano in contrasto con il presente Regolamento.

Su proposta scritta e debitamente motivata dell'Associazione o Ente concessionario, nei confronti del singolo assegnatario possono essere presi seguenti provvedimenti:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) revoca dell'assegnazione.

L'Associazione o Ente concessionario forniscono tutto il supporto necessario in caso di contenziosi con i singoli ortolani.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile, nonché alla normativa vigente in materia.

L'Amministrazione si riserva di precisare, attraverso l'adozione di atti successivi al presente regolamento, disposizioni di dettaglio relative a modalità operative, gestionali e/o organizzative.

Il presente regolamento supera il Regolamento per la concessione in uso ad associazioni e privato di aree per la realizzazione di orti urbani di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 63/2015.